

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 892/2002 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2002

che fissa l'aiuto relativo alla campagna 2002/2003 per le pesche e le pere destinate alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001⁽⁴⁾ prevede la pubblicazione da parte della Commissione dell'importo degli aiuti da applicare, segnatamente per le pesche e le pere, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti inferiore al limite comunitario. In ciascuno degli Stati membri interessati, l'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2002/2003 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare nel corso della campagna 2002/2003 è quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 negli Stati membri che non hanno superato il rispettivo limite e detto importo,

previa deduzione dell'importo che supera tale limite in ciascuno degli Stati membri di cui trattasi e previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, dei quantitativi non trasformati.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2002/2003, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) per le pesche, 47,70 EUR/t;
- b) per le pere:
 - 54,27 EUR/t in Grecia,
 - 161,70 EUR/t in Spagna,
 - 135,59 EUR/t in Francia,
 - 151,52 EUR/t in Italia,
 - 157,56 EUR/t nei Paesi Bassi,
 - 161,70 EUR/t in Austria,
 - 161,70 EUR/t in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla campagna 2002/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.